Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale " n. 161 del 16 luglio 1949

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 16 luglio 1949** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi a posti nei ruoli dell'Amministrazione dei monopoli di Stato

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a quattro posti di vice segretario (grado 11° gruppo A) nel ruolo amministrativo dei Monopoli di Stato

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione delle indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed agli impieghi dell'Amministrazione dello Stato:

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni sulle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti per la guerra 1940-43, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, contenente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, che apporta variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti di guerra;

Ritenuta la necessità di conferire mediante concorso riservato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, un terzo dei posti disponibili alla data di entrata in vigore del decreto stesso, al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 39316/12106.2.74/1.3.1, in data 12 maggio 1949, che autorizza a bandire un concorso per esami a trentadue posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di gruppo *A* nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di gruppo *A* dei Monopoli di Stato.

Al concorso può partecipare, senza alcun limite massimo di età, il personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti.

Al concorso non possono partecipare coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario nel ruolo amministrativo di gruppo *A* dei Monopoli di Stato, senza riportarvi l'idoneità. Tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali, oppure in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'Università di Ferrara o la laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole e Facoltà analogamente ordinate in altre Università ed Istituti superiori ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, firmate dagli aspiranti, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma od agli uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Manifatture tabacchi, Saline, Laboratorio chinino di Stato Torino, Uffici compartimentali d'ispezione, Depositi ed Uffici vendita generi di monopolio) non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito degli aspiranti, l'Amministrazione dalla quale dipendono e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1 Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2, o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 40, legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Certificato medico in carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficio del Comune di residenza e dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi d'istituto.

4. Copia dello stato di servizio civile in bollo di L. 40 per il primo foglio e L. 32 per ogni altro, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici dell'aspirante con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

5. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo di L. 40 per il primo foglio e L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo di L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza e legalizzata dal prefetto;

o) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *n*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3 e 4 del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 settembre 1942, n. 1700.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni in vigore anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati, ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla. Il documento attestante il possesso di tali requisiti deve essere prodotto entro il predetto giorno.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alla Direzione generale dell'amministrazione dei monopoli di Stato od agli uffici da essa dipendenti dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio del quale, in ogni caso, si deve produrre un certificato su competente carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il titolo originale si trova.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta da un funzionario di grado non inferiore al 5° che la presiede, da due funzionari dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 6°, da un professore di materie giuridiche e da un professore di materie economiche, ambedue docenti universitari.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dei Monopoli di grado non inferiore al 9°.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi professori in lingue estere per le eventuali prove di esame sostenute dai candidati.

Art. 10.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale che avranno luogo in Roma nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 11.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta, di 10 punti per la prova orale e di 10 punti per ciascuna prova facoltativa in lingue estere.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte con non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e di un trentesimo di quello riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e tenendo conto delle riserve dei posti previste dalle disposizioni in vigore.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova per un periodo non inferiore a sei mesi e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

I vincitori del concorso che, ai sensi delle disposizioni in vigore si trovino nelle condizioni di beneficiare dell'esenzione dal servizio di prova, conseguiranno subito la nomina a vice segretari con riserva di anzianità.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze loro assegnate.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza all'atto della nomina compete il trattamento previsto dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518.

I vincitori del concorso conservano il trattamento economico stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 15.

Sarà ritenuto dimissionario d'ufficio il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio entro il termine stabilito.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1949
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 128. — EMANUELE

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1. — Diritto civile e nozioni di procedura civile.
2. — Diritto commerciale.

Parte seconda:

1. — Diritto amministrativo e costituzionale.
2. — Nozioni di diritto penale.

Parte terza:

1. — Economia politica Scienze delle finanze Sistema tributario dello Stato.
2. — Nozioni di statistica Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
3. — Legge organica sul monopolio dei tabacchi e dei sali (17 luglio 1942, n. 907).

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese, spagnolo), che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Roma, addì 9 giugno 1949

Il Ministro: VANONI

(2542)

Concorso a ventotto posti di vice segretario (grado 11° gruppo A) nel ruolo amministrativo dei Monopoli di Stato

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione delle indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed agli impieghi dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni sulle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti per la guerra 1940-43, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, contenente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, che apporta variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti di guerra;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 39316/12106.2.74/1.3.1, in data 12 maggio 1949, che autorizza a bandire un concorso per esami a trentadue posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di gruppo *A* nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Considerato che dei citati posti, quattro sono stati, con separato provvedimento, messi a concorso a favore di personale statale di altri ruoli organici ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventotto posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di gruppo *A* dei Monopoli di Stato.

Di tali ventotto posti, cinque sono riservati, a termini dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, al personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il presente concorso è bandito, che sia munito del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti e che riporti l'idoneità nel concorso stesso.

L'anzianità di servizio prevista è computabile con riferimento alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso.

Al concorso non possono partecipare coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario nel ruolo amministrativo di gruppo *A* dei Monopoli di Stato, senza riportarvi l'idoneità. Tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali, oppure in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'Università di Ferrara o la laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole e Facoltà analogamente ordinate in altre Università ed Istituti superiori ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, firmate dagli aspiranti, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma od agli uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Manifatture tabacchi, Saline, Laboratorio chinino di Stato Torino, Uffici compartimentali d'ispezione, Depositi ed Uffici vendita generi di monopolio) non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito degli aspiranti, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2, o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 40, legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente per territorio, da

cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Detto limite di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territori di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno:

e) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Tale limite è poi elevato a 44 anni a norma delle disposizioni in vigore;

f) per i mutilati o invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrano nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

g) per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del predetto articolo, purchè risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi.

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

i) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

l) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età di cui alle lettere da *a*) ad *l*) sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto 29 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45 in base all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione raziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione di limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo e per il personale non di ruolo in servizio continuativo per almeno due anni.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficio del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10. I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno, inoltre, produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma.

11. I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1 e 8 del presente articolo.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24:

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24:

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947 n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24:

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi

di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza e legalizzata dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera o) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 settembre 1942, n. 1700.

I concorrenti impiegati non di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 6 e 9 del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato di pubblica sicurezza.

I documenti che siano rilasciati in carta libera non sono soggetti alla tassa di legalizzazione delle firme.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni in vigore anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati, ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla. Il documento attestante il possesso di tali requisiti deve essere prodotto entro il predetto giorno.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alla Direzione generale dell'amministrazione dei monopoli di Stato od agli uffici da essa dipendenti dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio del quale, in ogni caso, si deve produrre un certificato su competente carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il titolo originale si trova.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta da un funzionario di grado non inferiore al 5° che la presiede, da due funzionari dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 6°, da un professore di materie giuridiche e da un professore di materie economiche, ambedue docenti universitari.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dei Monopoli di grado non inferiore al 9°.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi professori in lingue estere per le eventuali prove di esame sostenute dai candidati.

Art. 10.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale che avranno luogo in Roma nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 11.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta, di 10 punti per la prova orale e di 10 punti per ciascuna prova facoltativa in lingue estere.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte con non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e di un trentesimo di quello riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e tenendo conto delle riserve dei posti previste dalle disposizioni in vigore.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova per un periodo non inferiore a sei mesi e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Il personale in prova, che a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto a indennizzo alcuno.

I vincitori del concorso che, ai sensi delle disposizioni in vigore si trovino nelle condizioni di beneficiare dell'esenzione dal servizio di prova, conseguiranno subito la nomina a vice segretario con riserva di anzianità.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze loro assegnate.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice segretario in prova compete un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 11° oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza all'atto della nomina compete, inoltre, il trattamento previsto dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518.

I vincitori del concorso che provengono da altri ruoli di personale statale conservano durante il periodo di prova il trattamento economico stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46. I vincitori che provengono dal personale non di ruolo conservano il trattamento previsto dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1949
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 129. — EMANUELE

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:
1. — Diritto civile e nozioni di procedura civile.
2. — Diritto commerciale.

Parte seconda:
1. — Diritto amministrativo e costituzionale.
2. — Nozioni di diritto penale.

Parte terza:
1. — Economia politica Scienza delle finanze Sistema tributario dello Stato.
2. — Nozioni di statistica Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
3. — Legge organica sul monopolio dei tabacchi e dei sali (17 luglio 1942, n. 907).

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese, spagnolo), che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Roma, addì 9 giugno 1949

Il Ministro: VANONI

(2543)

Concorso a tre posti di vice ragioniere (grado 11° gruppo B) nel ruolo amministrativo dei Monopoli di Stato

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione delle indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928, e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397 contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed agli impieghi dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni sulle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti per la guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposi-

zioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti conomici a favore del personale statale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, contenente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti al lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, che apporta variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti di guerra;

Ritenuta la necessità di conferire mediante concorso riservato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, un terzo dei posti disponibili alla data di entrata in vigore del decreto stesso al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 39316/12106.2.74/1.3.1 in data 12 maggio 1949, che autorizza a bandire un concorso per esami a ventinove posti di vice ragioniere (grado 11°) nel ruolo amministrativo di gruppo *B* nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di vice ragioniere (grado 11°) nel ruolo amministrativo di gruppo *B* dei Monopoli di Stato.

Al concorso può partecipare, senza alcun limite massimo di età, il personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti.

Al concorso non possono partecipare coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice ragioniere (o vice segretario denominazione soppressa) nel ruolo amministrativo di gruppo *B* dei Monopoli di Stato, senza riportarvi l'idoneità. Tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la licenza d'istituto tecnico superiore (sezione commerciale). Sono anche ammessi i titoli di studio corrispondenti conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, e firmate dagli aspiranti, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla Direzione generale dei Monopoli di Stato in Roma

od agli uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Manifattura tabacchi, Saline, Laboratorio chinino di Stato, Torino, Uffici compartimentali d'ispezione, Depositi ed Uffici vendite generi di monopolio) non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito degli aspiranti, l'Amministrazione dalla quale dipendono e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40 rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Diploma originale di licenza di cui al precedente art. 2, o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 40 legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Certificato medico in carta da bollo da L. 24 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficio del Comune di residenza e dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi d'istituto.

4. Copia dello stato di servizio civile in bollo di L. 40 per il primo foglio e L. 32 per ogni altro rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici dell'aspirante con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

5. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo di L. 40 per il primo foglio e L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo di L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un cer-

tificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

o) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *n*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3 e 4 del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 settembre 1942, n. 1700.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni in vigore anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati, ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla. Il documento attestante il possesso di tali requisiti dev'essere prodotto entro il predetto giorno.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alla Direzione generale dell'amministrazione dei monopoli di Stato od agli uffici da essa dipendenti dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio del quale, in ogni caso, si deve produrre un certificato su competente carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il titolo originale si trova.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta da un funzionario di grado non inferiore al 5° che la presiede, da tre funzionari dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 6° e da un professore di ragioneria presso un istituto tecnico.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dei Monopoli di grado non inferiore al 9°.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi professori di lingue estere per le eventuali prove di esame sostenute dai candidati.

Art. 10.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale che avranno luogo in Roma nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 11.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta, di 10 punti per la prova orale e di 10 punti per ciascuna prova facoltativa in lingue estere.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte con non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e di un trentesimo di quello riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e tenendo conto delle riserve dei posti previste dalle disposizioni in vigore.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati vice ragionieri in prova per un periodo non inferiore a sei mesi e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

I vincitori del concorso che, ai sensi delle disposizioni in vigore si trovino nelle condizioni di beneficiare dell'esenzione dal servizio di prova, conseguiranno subito la nomina a vice ragioniere con riserva di anzianità.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze loro assegnate.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza all'atto della nomina compete il trattamento previsto dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518.

I vincitori del concorso conservano il trattamento economico stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 15.

Sarà ritenuto dimissionario d'ufficio il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio entro il termine stabilito.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1949
Registro Monopoli, n. 1, *foglio n.* 126. — EMANUELE

(2544)

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Istituzione di diritto civile e commerciale Principii di diritto amministrativo.

Parte seconda:

Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.

Parte terza:

Computisteria e ragioneria delle Aziende pubbliche e private, industriali in ispecie Contabilità generale dello Stato.

PROVE ORALI

1. — Le materie delle prove scritte.
2. — Principii di diritto costituzionale.
3. — Principii di statistica metodologica ed applicata (secondo il programma delle scuole medie).
4. — Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi (17 luglio 1942 n. 907).

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice dall'italiano in uno o più delle lingue (francese, tedesco, inglese, spagnolo), che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Roma, addì 9 giugno 1949

Il Ministro: VANONI

(2545)

Concorso a ventisei posti di vice ragioniere (grado 11° gruppo B) nel ruolo amministrativo dei Monopoli di Stato

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione delle indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928, e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed agli impieghi dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni sulle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti per la guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, contenente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti al lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, che apporta variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti di guerra;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 39316/12106.2.74/1.3.1, in data 12 maggio 1949, che autorizza a bandire un concorso per esami a ventinove posti di vice ragioniere (grado 11°) nel ruolo amministrativo di gruppo *B* nell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Considerato che dei citati posti, tre sono stati, con separato provvedimento, messi a concorso a favore di personale statale di altri ruoli organici ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventisei posti di vice ragioniere (grado 11°) nel ruolo amministrativo di gruppo *B* dei Monopoli di Stato. Di tali ventisei posti quattro sono riservati, a termini dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947 n. 207, al personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il presente concorso è bandito, che sia munito del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti e che riporti l'idoneità nel concorso stesso. L'anzianità di servizio prevista è computabile con riferimento alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso.

Al concorso non possono partecipare coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la

nomina a vice ragioniere (o vice segretario, denominazione soppressa) nel ruolo amministrativo di gruppo *B* dei Monopoli di Stato, senza riportarvi l'idoneità. Tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la licenza d'istituto tecnico superiore (sezione commerciale). Sono anche ammessi i titoli di studio corrispondenti conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, e firmate dagli aspiranti, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma od agli uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Manifatture tabacchi, Saline, Laboratorio chinino di Stato Torino, Uffici compartimentali d'ispezione, Depositi ed Uffici vendita generi di monopolio) non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito degli aspiranti e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Diploma originale di licenza di cui al precedente art. 2 o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 40, legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40 legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31°.

Detto limite di età è elevato ad anni 36:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territori di confine che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Tale limite è poi elevato a 44 anni a norma delle disposizioni in vigore;

f) per i mutilati o invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrano nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

g) per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del predetto articolo, purchè risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

i) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

l) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età di cui alle lettere da *a*) ad *l*) sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto 29 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45 in base all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione di limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo e per il personale non di ruolo in servizio continuativo per almeno due anni.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risieda da almeno un anno, legaliz-

zato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficio del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà nel caso, indicare gli estremi.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10. I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma.

11. I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40 rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1 e 8 del presente articolo.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza e legalizzata dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 settembre 1942, n. 1700.

I concorrenti impiegati non di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 6 e 9 del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato di pubblica sicurezza.

I documenti che siano rilasciati in carta libera non sono soggetti alla tassa di legalizzazione delle firme.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni in vigore anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati, ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla. Il documento attestante il possesso di tali requisiti dev'essere prodotto entro il predetto giorno.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alla Direzione generale dell'amministrazione dei monopoli di Stato od agli uffici da essa dipendenti dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documnti prescritti dall'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio del quale, in ogni caso, si deve produrre un certificato su competente carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il titolo originale si trova.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta da un funzionario di grado non inferiore al 5° che la presiede, da tre funzionari dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 6° e da un professore di ragioneria presso un istituto tecnico.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dei Monopoli di Stato non inferiore al 9°.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi professori in lingue estere per le eventuali prove di esame sostenute dai candidati.

Art. 10.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale che avranno luogo in Roma nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 11.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta, di 10 punti per la prova orale e di 10 punti per ciascuna prova facoltativa in lingue estere.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte con non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e di un trentesimo di quello riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e tenendo conto delle riserve dei posti previste dalle disposizioni in vigore.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati vice ragionieri in prova per un periodo non inferiore a sei mesi e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto a indennizzo alcuno.

I vincitori del concorso che, ai sensi delle disposizioni in vigore, si trovino nelle condizioni di beneficiare dell'esenzione dal servizio di prova, conseguiranno subito la nomina a vice ragioniere con riserva di anzianità.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze loro assegnate.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice ragioniere in prova compete un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 11° oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza all'atto della nomina compete inoltre il trattamento previsto dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518.

I vincitori del concorso che provengano da altri ruoli di personale statale conservano durante il periodo di prova il trattamento economico stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46. I vincitori che provengono dal personale non di ruolo conservano il trattamento previsto dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947 n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1949
Registro Monopoli n. 1, *foglio n.* 127. — EMANUELE

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:
Istituzioni di diritto civile e commerciale Principii di diritto amministrativo.

Parte seconda:
Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.

Parte terza:
Computisteria e ragioneria delle Aziende pubbliche e private, industriali in ispecie Contabilità generale dello Stato.

PROVE ORALI

1. — Le materie delle prove scritte.
2. — Principii di diritto costituzionale.
3. — Principii di statistica metodologica ed applicata (secondo il programma delle scuole medie).
4. — Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi (17 luglio 1942, n. 907).

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese, spagnolo) che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: VANONI

(2545)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 60 (6100259) Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.